

Edizione di giovedì 5 Novembre 2020

CASI OPERATIVI

Cartella per debiti tributari della S.n.c. notificata al socio receduto
di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Nuove misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

L'accesso è autonomo anche dal percorso pedonale condominiale
di **Sergio Pellegrino**

IVA

Le fatture elettroniche in reverse charge attive e passive
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

PENALE TRIBUTARIO

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con responsabilità diretta per i debiti della società
di **Gioacchino De Pasquale**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

SEO per lo studio professionale: ottimizzazione On-Page
di **Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro**

CASI OPERATIVI

Cartella per debiti tributari della S.n.c. notificata al socio receduto di **EVOLUTION**



Il socio receduto da una S.n.c. può eccepire la nullità della cartella, successivamente notificatagli e relativa a debiti tributari della società, per violazione della preventiva escussione?

In tema di responsabilità del socio di società in nome collettivo, occorre fare riferimento segnatamente agli articoli 2291 e 2304 cod. civ..

L'articolo 2291 cod. civ. sancisce il principio della responsabilità illimitata e solidale, disponendo che «*Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi*», mentre l'articolo 2304 cod. civ. statuisce il principio della preventiva escussione, prevedendo che «*I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale*».

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



ADEMPIMENTI

Nuove misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19

di Lucia Recchioni



Nella giornata di ieri, 4 novembre, il Presidente del Consiglio ha firmato il **D.P.C.M. 03.11.2020**, in vigore da venerdì **6 novembre** e fino al **3 dicembre 2020**. Il D.P.C.M. è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04 novembre](#).

Le nuove disposizioni prevedono **misure differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio** alla quale può essere ricondotta ciascuna Regione/Provincia autonoma.

Il **territorio nazionale** è stato quindi **suddiviso in tre fasce**: è lasciato al **Ministero della salute** il **compito di individuare**, con apposita **ordinanza**, le **Regioni che presentano un alto rischio**.

Ogni settimana il Ministero della salute aggiorna la lista e la permanenza, per 14 giorni, in un livello di rischio o scenario inferiore comporta la **nuova classificazione**.

Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di **15 giorni**.

Nella tabella che segue sono richiamate le **previsioni valide per tutto il territorio nazionale**, e, quindi, anche per le c.d. **“zone gialle”**, ovvero quelle zone **non caratterizzate da un livello di rischio “alto”**.

	Intero territorio nazionale (zone “gialle”: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto) (zone “arancioni”: Puglia e Sicilia) (zone “rosse”: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)
Centri commerciali	Chiusura nei giorni festivi e pre-festivi . Restano aperte soltanto le attività essenziali (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole).
Esercizi commerciali, locali pubblici o aperti al pubblico	È obbligatorio esporre, all'ingresso, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base

pubblico	dei protocolli e linee guida vigenti. Apposite linee guida disciplinano l'attività di commercio al dettaglio (devono essere rispettati i principi di cui all' allegato 10 ; si raccomanda anche l'applicazione delle misure di cui all' allegato 11).
Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie)	Consentiti dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di quattro persone per tavolo (salvo il caso in cui siano tutti conviventi). Dalle ore 18.00 è vietato il consumo di cibo e bevande in luoghi aperti al pubblico. Non sono invece previsti limiti di orario per la ristorazione negli alberghi e strutture ricettive , limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati. Ammesse le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Ristorazione d'asporto	Ammessa fino alle ore 22.00 , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Consegna a domicilio	Sempre ammessa.
Servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc..)	L'attività è ammessa, a condizione che le Regioni e le Province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento di queste attività con la situazione epidemiologica e individuino protocolli e linee guida .
Strutture ricettive	L'attività è ammessa, nel rispetto delle linee guida individuate dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e, comunque, in coerenza con l' allegato 10 al D.P.C.M..
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò	Chiusi , anche se svolti all'interno di locali nei quali è esercitata una differente attività (come, ad esempio, bar e tabaccherie).
Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche	Sospesi , anche se le attività sono svolte all'aperto.
Sale da ballo, discoteche, feste e sagre	Sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati , sia all'aperto che al chiuso. Vietate le feste, anche all'aperto , comprese quelle conseguenti a cerimonie religiose. Vietate le sagre, le fiere ed eventi simili.
Convegni, congressi e altri eventi	Sospesi. Ammessi soltanto con modalità a distanza.
Concorsi e abilitazione all'esercizio delle professioni	Sono sospese le prove concorsuali e quelle di abilitazione all'esercizio della professione , ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario. Sono consentite valutazioni in modalità telematica e correzioni delle prove scritte da remoto.
Trasporto pubblico	È ammesso un coefficiente di riempimento non superiore al 50% .
Musei e luoghi di cultura	Sospese le mostre e chiusi i musei e altri luoghi di cultura.
Spostamenti	Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,

situazioni di necessità o motivi di salute.

Per la restante parte della giornata è fortemente raccomandato non spostarsi.

Scuola

Continua a svolgersi in presenza soltanto l'attività didattica per la **scuola dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.**

Chiuse le **Università**, salvo specifiche attività.

I corsi di formazione pubblici e privati possono essere svolti solo con modalità a distanza.

Il D.P.C.M. dedica poi **specifiche misure alle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità** (zone “**arancioni**”) e di massima gravità (zone “**rosse**”).

Zone “arancioni” (Puglia e Sicilia)

Zone “rosse”
(Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)

Servizi di ristorazione	(restano aperte soltanto le	Chiusi	(restano aperte soltanto le
(bar, pub, ristoranti,	mense e i servizi di catering	mense e i servizi di catering	mense e i servizi di catering
gelaterie e pasticcerie)	continuativo su base contrattuale, nel	continuativo su base contrattuale, nel	rispetto dei protocolli).
	rispetto dei protocolli).		rispetto dei protocolli).

**Ristorazione con Ammessa
consegna a domicilio**

Ammessa

Ristorazione consegna d'asporto	con Ammessa fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.	Ammessa fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
--	--	---

Esercizi di Aperti

Aperti

**somministrazione
alimenti e bevande siti
nelle aree di servizio
lungo le autostrade,
negli ospedali e negli
aeroporti**

Attività di commercio al dettaglio

Chiuse (restano aperte soltanto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dall'**allegato 23**).

Aperte le edicole, i tabaccaï, le
farmacie, le parafarmacie.

Sempre chiusi i mercati (salvo le attività di vendita dei soli generi alimentari).

Sospese tutte le attività diverse da quelle individuate all'allegato 24.

Non sono quindi sospese le seguenti attività: lavanderia e pulitura di

articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Spostamenti

Vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Amnesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Amnessi gli spostamenti per assicurare la didattica in presenza.

Amnesso il transito sui territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni.

Spostamenti fuori comune

Vietati gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, da situazioni di necessità, per motivi di salute o per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune.

Scuola

In presenza: asili nido, elementari e scuola dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le Università, salvo specifiche attività.

A distanza: seconda e terza media e le altre scuole superiori.

AGEVOLAZIONI

L'accesso è autonomo anche dal percorso pedonale condominiale

di Sergio Pellegrino



Due le **risposte a istanze di interpello** in materia di **superbonus** pubblicata dall'Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri.

La più interessante è la [risposta n. 524](#), che affronta la questione, ancora **in parte irrisolta** attese le **infinite possibili diverse situazioni** che si possono verificare, dell'individuazione dell'**accesso autonomo dall'esterno** per le **unità immobiliari nell'ambito di edifici plurifamiliari**.

Il **primo comma dell'articolo 119 del decreto rilancio**, nell'individuare gli **interventi di efficientamento energetico** che possono beneficiare della **detrazione maggiorata del 110%** e nel contempo **"trainare" altri interventi** consentendo loro di beneficiare del medesimo "potenziamento", introduce appunto la nozione di *"unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno"*: la finalità è quella di consentire a chi possiede una **villetta a schiera** o un **appartamento con ingresso autonomo in una palazzina** di porre in essere gli interventi trainanti senza essere vincolato alle decisioni degli altri proprietari (spesso legati da un vincolo condominiale "minimo" come il tetto o una parete in comune).

In relazione a questo aspetto, come è noto, il legislatore è recentemente intervenuto, in sede di **conversione del decreto agosto**, introducendo una definizione apposita nell'ambito dell'[articolo 119](#) del decreto rilancio con inserimento di un **nuovo comma 1-bis**.

La disposizione in questione prevede che *"ai fini del presente articolo, per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva"*.

In questo modo viene superata la definizione che ancora troviamo contenuta nell'ambito della **lettera i) dell'articolo 1 del decreto requisiti**, che fa ancora riferimento al fatto che l'accesso avvenga dalla strada o da cortile o da giardino di **proprietà esclusiva**.

Nella fattispecie sottoposta all'esame dell'Agenzia, l'intervento deve essere realizzato sull'**unità immobiliare di proprietà dell'istante che fa parte di un condominio**.

L'immobile dispone di un **accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello**, al quale si accede dal **percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio**.

Nonostante l'accesso non avvenga dalla strada, dal cortile o dal giardino a cui fa riferimento la norma, l'istante ritiene che la condizione dell'accesso autonomo dall'esterno sia soddisfatta alla luce del fatto che il **percorso pedonale nella pratica giornaliera è di libero accesso dall'esterno**.

L'Agenzia, nella propria risposta, mette in evidenza come la **modifica normativa** consenta di considerare **accesso autonomo dall'esterno** la situazione nella quale si **accede all'immobile** attraverso una *“strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che faccia su strada”*.

Alla luce di queste considerazioni l'Agenzia ritiene che, nel caso di specie, la **condizione richiesta dalla norma sia rispettata** e quindi l'istante possa **beneficiare del superbonus considerando “indipendente” l'unità immobiliare**.

IVA

Le fatture elettroniche in reverse charge attive e passive

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



L'emissione di fatture elettroniche assoggettate ad inversione contabile con il codice "Natura operazione" N6, richiede un **maggior dettaglio** delle tipologie di operazioni poste in essere. Nell'ultima versione 1.6.1 del 1° ottobre 2020 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, è stata indicata la **data di fine validità** del codice generico.

La **Natura N6 inversione contabile** (per le operazioni in *reverse charge* ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) non è più valida dal 1° gennaio 2021.

Un apposito codice errore indicherà in fase di controllo il mancato dettaglio; il **codice 00445** in vigore dal 1° gennaio 2021 indica per le fatture ordinarie che *"non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione"* e codice 00448 per le fatture semplificate.

I nuovi **codici Natura operazione**, utilizzabili facoltativamente dal 1° ottobre ed obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021 sono sotto riportati:

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero,

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro,

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile,

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati,

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari,

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici,

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi,

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico,

N6.9 inversione contabile – altri casi.

Dal **lato passivo** cosa deve fare il cliente che riceve la fattura in *reverse charge*? L'Agenzia delle entrate, nella Faq n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019 affronta il problema della trasmissione al sistema di interscambio delle fatture integrate o autofatture distinguendo tra **acquisti esteri o interni**.

Per gli **acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari**, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'[articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015](#) (si tratta della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto **esterometro**).

Per gli **acquisti interni**, per i quali l'operatore Iva italiano riceve una **fattura elettronica riportante la natura "N6"** in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile ai sensi dell'[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#), è richiesta l'**"integrazione" della fattura ricevuta** con l'aliquota e l'imposta dovuta e la **conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972**.

Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito, con la [circolare 13/E/2018](#), che una modalità alternativa all'integrazione della fattura può essere la **predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura** in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

*"Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che **per consuetudine viene chiamato "autofattura"** poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'**identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente**, – non deve essere obbligatoriamente inviato al Sdl, ma se l'operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che **non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto "autofattura" al cedente/prestatore**".*

Con le specifiche tecniche, versione 1.6.1 del 1° ottobre 2020, della fattura elettronica è stata introdotta una nuova serie di **"Tipo documento"** che **identifica le operazioni di integrazione**:

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno,

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [articolo17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Pertanto, occorrerà ad esempio indicare il **Tipo documento TD16** per l'**integrazione della fattura in reverse charge interno**.

Nella predisposizione del documento da inviare al Sdl, occorre però porre attenzione alla compilazione dei campi cedente/prestatore e cessionario/committente.

È stato infatti previsto un apposito codice errore per il **controllo dei campi cessionario e cedente**. La descrizione del **Codice 00471** è *“per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il **cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente** (i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario)”*.

L’invio del documento di integrazione **non appare obbligatorio ma risulta senz’altro fondamentale** per la messa a disposizione in via sperimentale da parte dell’Agenzia delle entrate (a partire dalle operazioni 2021), in apposita area riservata del sito internet dell’agenzia stessa, delle **bozze dei registri Iva** (vendite e acquisti) e delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) nonché **della dichiarazione annuale Iva** ([articolo 142 D.L. 34/2020](#)).

PENALE TRIBUTARIO

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con responsabilità diretta per i debiti della società

di **Gioacchino De Pasquale**



La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 30723 depositata ieri, il 4 novembre**, ha affermato il principio in base al quale **non si configura il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (ex [articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#)) nel caso in cui il **socio/amministratore della S.r.l. con un ingente debito Iva ceda “simulatamente” alla madre un immobile detenuto a titolo personale** al fine di sottrarsi al **pagamento dell’Iva dovuta dalla società**.

Si premette che l'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#), all’epoca vigente disponeva che *“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, **aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva**”*.

Tale disposizione, rispetto alla precedente versione successivamente modificata dal **D.L. 78/2010**, **non contiene alcun riferimento alla necessità**, per la configurazione del reato in questione, **dell’avvio di un qualsiasi accertamento fiscale**.

Per la **configurazione del reato**, in base alla disposizione all’epoca vigente, **era sufficiente che l’azione posta in essere dal contribuente rendesse inefficace la procedura di riscossione coattiva**.

Tale condizione si riteneva verificata con il **compimento di atti simulati** finalizzati a occultare i propri beni al fine di **pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione Finanziaria**.

Presupposti per la configurazione del reato ex [articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#) erano:

- la riconducibilità del **bene, oggetto di atto simulato, al patrimonio del soggetto**

debitore verso l'Erario;

- la connotazione del **dolo specifico**, ossia il compimento dell'atto simulato finalizzato alla sottrazione al pagamento delle imposte sui redditi o dell'Iva.

Nel caso in esame, il **socio poi amministratore e infine liquidatore di una S.r.l.**, che registrava un **debito Iva** inferiore alla soglia penalmente rilevante ex [articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), **aveva proceduto alla cessione "simulata" alla madre** un immobile detenuto a titolo personale.

L'operazione posta in essere dal **socio/amministratore della S.r.l.** era stato ritenuto idonea, da parte del tribunale di merito, alla configurazione del reato **di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (ex [articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#)), con il successivo provvedimento di sequestro preventivo.

La decisione del giudice di merito non è stata condivisa dalla Suprema Corte, che ha evidenziato che, ai fini della configurazione del reato **di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (ex [articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#)), sarebbe stato necessario identificare una responsabilità da parte del **socio/amministratore della S.r.l. per il debito tributario della società** e, conseguentemente, la possibilità **di azionare a suo carico una procedura di riscossione coattiva**.

La mancata esistenza di tali condizioni esclude la configurazione del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

SEO per lo studio professionale: ottimizzazione On-Page

di **Salvatore Maniglio** – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Con ottimizzazione on-page si intende quell'insieme di attività che vengono espletate all'interno di una pagina web, e sono volte a migliorare il posizionamento organico di questa.

Le pagine web hanno diversi elementi in comune che costituiscono fattore di ranking, ovvero vengono presi in considerazione dai motori di ricerca per decidere come posizionare una pagina in relazione ad una determinata ricerca.

Quali sono questi elementi? Titolo, contenuti e url. I titoli rientrano nei contenuti testuali di una pagina ma, data la loro importanza, sono trattati separatamente in questo articolo.

Titoli

I titoli, all'interno di una pagina web, sono gli elementi più importanti, sia da un punto di vista grafico che da un punto di vista semantico. Nel linguaggio HTML vi sono 6 diversi 'tag' (codice html) per i titoli: H1, H2, H3, H4, H5, H6, dove, come è facile intuire, il titolo H1 è il più importante.

Si tratta del titolo principale della nostra pagina, una chiara indicazione, per utenti e motori di ricerca, riguardo l'argomento trattato, ragion per cui è necessario che vi sia un solo titolo H1 all'interno di una pagina, ed è buona norma includere la keyword principale per la quale si vuole ottimizzare una determinata pagina che, nel caso di una pagina di servizi del sito di un professionista, generalmente coincide con il nome del servizio descritto in una determinata pagina.

Ricerca e selezione delle parole chiave saranno trattate in un prossimo articolo, possiamo

anticipare, che è consigliabile avere una pagina per servizio, invece di elencare tutti i servizi offerti dallo studio in un'unica pagina.

Non vi è un limite di caratteri ma, al fine di ottenere un buon risultato visivo, evitando che il testo vada a capo o che sia eccessivamente lungo per il lettore, meglio puntare su titoli brevi e concisi, in grado di anticipare il contenuto della pagina all'utente.

Gli altri titoli, come in un libro, devono essere utilizzati per dividere il testo in sezioni e paragrafi. E' quindi possibile avere più titoli della medesima grandezza, ed è buona norma includere parole chiave a coda lunga in tali titoli. Anche tale argomento sarà approfondito in un prossimo editoriale.

Contenuti

Ma è proprio necessario dividere il contenuto di una pagina web utilizzando i titoli?

Continua a leggere su digitalstudiopro.it/ottimizzazione-seo-on-page-studio-professionale/